

**DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017**  
**726/2017/R/IDR**

**APPROVAZIONE DEGLI SPECIFICI SCHEMI REGOLATORI, RECANTI LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTI DALL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA PER TALUNE GESTIONI OPERANTI NEL RELATIVO TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 ottobre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di

seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 518/2013/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe e dei correlati Piani Economico-Finanziari proposti dall’Autorità Idrica Toscana”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 268/2014/R/IDR, recante “Aggiornamento, in sede di conguaglio, dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011, per le gestioni ex-CIPE” (di seguito: deliberazione 268/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 402/2014/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dall’Autorità Idrica Toscana”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante

“Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 12 ottobre 2017, 687/2017/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dall’Autorità Idrica Toscana per talune gestioni operanti nel relativo territorio”;
- la determina del 31 marzo 2016, 2/2016 DSID recante “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2” (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016, 3/2016 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR” (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, con riferimento al gestore G.E.A.L. S.p.a., in data 27 luglio 2016 e, con riferimento al gestore A.S.A. S.p.a., in data 21 ottobre 2016 - e successivamente aggiornati e integrati, da ultimo, in data 19 ottobre 2017 - dall’Autorità Idrica Toscana ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

#### CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa - basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi - e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non

possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;

- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni;
- peraltro, a seguito delle sentenze della quarta Sezione del Consiglio, rese in data 22 gennaio 2014 Stato, 255, 319 e collegate - con le quali, per quanto concerne la determinazione delle tariffe per le gestioni ex-CIPE relative agli anni 2010 e 2011, è stato sancito che "il *vacuum* relativo alle tariffe per le annualità 2010 e 2011 deve essere colmato dall'Autorità ora attributaria in via ordinaria e istituzionale dei poteri regolatori, ossia dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas" - l'Autorità, con deliberazione 268/2014/R/IDR, ha approvato i criteri e le modalità per il riconoscimento a conguaglio dei corrispettivi per le gestioni ex-CIPE riferiti alle menzionate annualità.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti - di seguito riportati - che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
  - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/06;
  - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai

- ricavi del gestore;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
    - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
    - ii. il piano economico-finanziario - come definito al citato comma 6.2, lett. b) - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
    - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
    - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
    - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
    - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
  - l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
  - il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
  - il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
  - con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;

- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";
- ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determinate sopra richiamate, l'Autorità Idrica Toscana ha trasmesso, in data 27 luglio 2016 e in data 21 ottobre 2016, gli specifici schemi regolatori (come aggiornati e integrati con nota del 26 luglio 2017, prot. Autorità 25228) recanti le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relative ai gestori G.E.A.L. S.p.a. e A.S.A. S.p.a., nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 19 ottobre 2017 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- nell'ambito delle predisposizioni tariffarie di cui al precedente alinea, il medesimo Ente di governo ha trasmesso l'adeguamento delle convenzioni di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Autorità Idrica Toscana, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
  - ✓ per il gestore G.E.A.L. S.p.a. – ATO 1 Toscana Nord:
    - vetustà ed obsolescenza di alcuni tratti delle reti di distribuzione, nonché degli impianti e delle opere ad esse connessi;
    - elevati livelli di perdite idriche;
    - vetustà o cattivo funzionamento dei misuratori d'utenza;
    - vetustà ed obsolescenza di alcuni tratti delle reti fognarie e dei relativi impianti, con casi di infiltrazioni di acque parassite;
    - inadeguatezza delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche di alcuni impianti di depurazione;
  - ✓ per il gestore A.S.A. S.p.a. – ATO 5 Toscana Costa:
    - condizioni di stress per alcuni approvvigionamenti, in particolare nei periodi di massimo afflusso turistico, nonché mancata individuazione o attuazione delle aree di salvaguardia;
    - casi di scarsa qualità della risorsa prelevata (proveniente in particolare da fonti superficiali) destinata ad uso potabile;
    - inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione e

- distribuzione, con associati elevati tassi di rottura;
- elevati livelli di perdite di rete;
- parziale copertura dei misuratori di utenza e di processo;
- inadeguate condizioni fisiche di alcuni tratti delle reti e di fognatura e di alcuni impianti di sollevamento;
- presenza di sfioratori di piena non adeguatamente dimensionati;
- per alcuni agglomerati, trattamenti depurativi da adeguare alla normativa vigente;
- presenza di impianti di depurazione caratterizzati da inadeguatezza delle apparecchiature e da trattamento dei fanghi incompleto, nonché casi di frammentazione del servizio;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Autorità Idrica Toscana, ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
  - miglioramento del sistema di approvvigionamento e continuità del servizio di acquedotto anche nei periodi di maggior afflusso turistico;
  - raggiungimento di un livello di qualità dell'acqua conforme alla normativa vigente ;
  - ammodernamento, o mantenimento in condizioni di efficienza, delle infrastrutture di acquedotto, anche tramite il contenimento delle perdite di rete;
  - ammodernamento dei sistemi di misura;
  - aumento del grado di copertura del servizio di fognatura e miglioramento dello stato di conservazione delle condotte fognarie esistenti;
  - raggiungimento della conformità dei sistemi di trattamento dei reflui e degli scarichi alla normativa vigente;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Autorità Idrica Toscana ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti interventi ritenuti prioritari:
  - ✓ per il gestore G.E.A.L. S.p.a. – ATO 1 Toscana Nord:
    - sostituzione delle condotte in alcuni tratti della rete di distribuzione, nonché manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei relativi impianti;
    - sostituzione dei misuratori di utenza;
    - realizzazione di opere di distrettualizzazione e ottimizzazione delle reti, anche al fine di una più efficace attività di ricerca delle perdite;
    - estensione delle reti fognarie e realizzazione di nuove opere di collettamento;
    - potenziamento degli impianti di depurazione;
  - ✓ per il gestore A.S.A. S.p.a. – ATO 5 Toscana Costa:
    - realizzazione di un impianto di dissalazione a servizio dell'Isola d'Elba;
    - potenziamento e messa in sicurezza delle fonti di approvvigionamento idrico e dell'infrastruttura di acquedotto;
    - realizzazione di impianti per l'eliminazione della torbidità, nonché potenziamento dei trattamenti di acque superficiali;
    - potenziamento e adeguamento delle reti e degli impianti di distribuzione, anche adottando misure finalizzate alla riduzione delle perdite;
    - sostituzione dei misuratori di utenza;



- adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento;
- adeguamento funzionale degli sfioratori di piena;
- realizzazione di nuovi impianti di depurazione, nonché adeguamento funzionale e potenziamento dei depuratori esistenti, anche con riferimento al trattamento dei fanghi;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

#### CONSIDERATO CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Autorità Idrica Toscana ha selezionato:
  - ✓ per il gestore G.E.A.L. S.p.a., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
    - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
    - un valore pro capite della componente  $Opex^{2014}$  superiore all'*Opex pro capite medio (OPM)* stimato dall'Autorità per l'intero settore,
    - assenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi  $Op^{new}$ ,
 posizionando il richiamato gestore - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema V* della citata matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;
  - ✓ per il gestore A.S.A. S.p.a., il tipo di schema regolatorio sulla base di:
    - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
    - la presenza di variazioni del perimetro di attività svolta dal gestore - riconducibile all'entrata in funzione di nuovi impianti di potabilizzazione per la rimozione degli inquinanti specifici Boro e Arsenico - tale da richiedere il riconoscimento di oneri aggiuntivi,  $Op^{new}$ , a partire dal 2016,
 posizionando il suddetto gestore - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema VI* della citata matrice di schemi regolatori;
- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computate in tariffa hanno accertato, per le gestioni in parola, uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per gli anni 2014 e 2015 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR; tuttavia, i menzionati scostamenti non sono di entità tale da pregiudicare - con riferimento alle determinazioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015 - la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'Ente di governo in oggetto, con riferimento a G.E.A.L. S.p.a., ha specificato di avere esercitato:

- ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro  $\psi$  - nell'ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,4;
- la facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui ai commi 16.4 e 16.5 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all'utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;
- nelle predisposizioni tariffarie di entrambe le gestioni in parola, le componenti di costo afferenti alle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e ai costi di morosità sono state valorizzate nel rispetto dei limiti fissati, rispettivamente, dal comma 27.2 e 30.2 del MTI-2;
- nell'ambito della valorizzazione della componente  $ERC$ , l'Ente di governo ha esplicitato:
  - come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili",  $ERC_{al}$ , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica e ai contributi per i consorzi di bonifica, nonché i contributi alle comunità montane (limitatamente a A.S.A. S.p.a.);
  - come "costi ambientali e della risorsa endogeni",  $ERC_{end}$ , nei limiti del valore della componente tariffaria  $Opex_{end}^{2014}$ , quota parte dei costi afferenti all'attività di depurazione, telecontrollo e potabilizzazione;
- l'Ente di governo dell'ambito, al fine di contenere l'impatto tariffario sull'utenza, ha esplicitato di aver adottato, per A.S.A. S.p.a., le seguenti misure: *i*) il riconoscimento tariffario di un valore della componente  $FoNI$ , relativa agli anni 2016, 2017 e 2018, inferiore a quanto ritenuto ammissibile; *ii*) la riallocazione di parte dei conguagli riferiti al periodo 2016-2019, prevedendo le modalità del relativo recupero successivamente al 2019;
- limitatamente al gestore G.E.A.L. S.p.a., l'Ente di governo in parola ha avanzato, ai sensi del comma 23.3 del MTI-2, istanza per il riconoscimento - con riferimento a ciascuna delle annualità del periodo 2016-2019 - di costi aggiuntivi  $Opex_{QC}$  (riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR se non già ricompresi nella Carta dei servizi); in particolare, il soggetto competente, pur rettificando alcuni dei dati ricevuti dal gestore, ha motivato le richieste in questione con la necessità di coprire, tra l'altro, gli oneri connessi all'adeguamento del sistema informativo e al miglioramento dei servizi telefonici;
- per entrambe le gestioni G.E.A.L. S.p.a. e A.S.A. S.p.a., l'Autorità Idrica Toscana non ha prodotto la versione della Carta dei servizi attestante il recepimento integrale delle disposizioni introdotte dal RQSII;
- nelle elaborazioni tariffarie sono state riscontrate talune imprecisioni, con particolare riferimento alle voci di costo di acquisto all'ingrosso, i cui effetti

verranno valutati in sede di aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- con riferimento al gestore GEAL S.p.a. - che, come specificato dall'Autorità Idrica Toscana, "*gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca a partire dal 7.11.1995 (...) applicando il regime tariffario ex-CIPE fino al 31.12.2011*" - il citato soggetto competente ha quantificato e approvato, con Decreto 81/14 (di cui il Comune di Lucca ha preso atto con deliberazione 17/2015), la proposta di conguaglio dei corrispettivi relativi agli anni 2010 e 2011 ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 268/2014/R/IDR;
- nell'ambito della determinazione di cui al precedente alinea, l'Ente di governo in parola ha, tra l'altro, precisato che "*l'aggiornamento tariffario in questione è (...) destinato a concorrere alla realizzazione degli interventi già pianificati*" e che "*il gestore GEAL S.p.a. provvederà al recupero dei conguagli [relativi agli anni 2010 e 2011] nel rispetto dei criteri e dei tempi indicati nella deliberazione 268/2014/R/IDR*".

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: *i)* attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii)* fornito

- evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determinazioni 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
  - in esito alla valutazione degli specifici schemi regolatori trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti (come aggiornati e integrati, da ultimo, in data 19 ottobre 2017) risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni dei richiamati provvedimenti;
  - sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito;
  - i piani economico-finanziari, nei quali risultano esplicitati i valori del moltiplicatore *g* di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, siano stati elaborati coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
  - nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti dal gestore G.E.A.L. S.p.a., per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, sia opportuno accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente *Opex<sub>QC</sub>* presentata dall'Ente di governo dell'ambito;
  - a seguito della riallocazione dei conguagli operata dall'Autorità Idrica Toscana per A.S.A. S.p.a., sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2019;
  - con riguardo a G.E.A.L. S.p.a. (quale gestore ex-CIPE fino al 31 dicembre 2011), sia opportuno accogliere la quantificazione del conguaglio dei corrispettivi per gli anni 2010 e 2011, come proposta dal soggetto competente ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 268/2014/R/IDR, atteso che la medesima risulta coerente con gli obiettivi specifici da conseguire sul territorio e inseriti nella pertinente predisposizione tariffaria.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- per entrambe le gestioni in parola, sia opportuno procedere a ulteriori verifiche in ordine alle rappresentate difficoltà nel realizzare parte degli investimenti programmati per il 2014 e il 2015, al fine di accertare comunque il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- sia necessario prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le Carte dei servizi come modificate, d'intesa con i gestori G.E.A.L. S.p.a. e A.S.A.

S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nei pertinenti territori, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR

### **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposti dall'Autorità Idrica Toscana per i gestori di cui all'Allegato A, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore  $\rho$  di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
3. di esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2019, limitatamente al gestore A.S.A. S.p.a.;
4. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore  $\rho$  per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati - anche sulla base delle precisazioni riportate in premessa - a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
5. di prevedere che l'Ente di governo dell'ambito in parola provveda ad inviare all'Autorità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le Carte dei servizi come modificate, d'intesa con i gestori G.E.A.L. S.p.a. e A.S.A. S.p.a. e le Associazioni dei consumatori operanti nei pertinenti territori, al fine di attestare il recepimento integrale delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale recate dal RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*